

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4225

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Misure per lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanili

*Presentata il 29 marzo 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dall'ultimo rapporto sull'occupazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) emergono dati statistici sulla crescita dell'occupazione in Italia non troppo rassicuranti e una proiezione sul tasso di disoccupazione che « rimarrà pressoché invariato sino alla fine del 2011 ».

In base ai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al secondo trimestre del 2010, tuttavia, il numero di occupati (in termini destagionalizzati) risulta pari a 22.915.000 unità segnalando un aumento rispetto al trimestre precedente pari allo 0,1 per cento. Nonostante ciò, il tasso di disoccupazione giovanile, nello stesso periodo, è salito al 27,9 per cento, superando perfino il peggior dato risalente al secondo trimestre del 1999 e i soggetti senza lavoro raggiungono il livello massimo da quasi dieci anni. Ad

aprile-giugno — comunica sempre l'ISTAT — il numero delle persone in cerca di lavoro raggiunge quota 2.136.000, con un aumento dell'1,1 per cento rispetto al primo trimestre (+ 24.000 persone) e del 13,8 per cento su base annua.

Il dato sulla disoccupazione giovanile è, dunque, estremamente rilevante e derivante dall'impatto della crisi, risultato particolarmente severo tra i giovani del Mezzogiorno.

Nelle regioni del sud, come la Sicilia, si sono create delle vere e proprie « sacche » di disoccupazione cronica e di lungo periodo, con ricadute sociali insostenibili, e proprio l'assenza di prospettive di una rapida ripresa dell'occupazione in una realtà caratterizzata da problematiche strutturali ha indotto gli stessi soggetti ad abbandonarne la ricerca e a entrare in quella che viene definita « l'area di inattività ».

Nella fase di ripresa economica risulta essenziale creare le condizioni affinché

tale allarmante dato possa essere invertito. Allo scopo, la presente proposta di legge, in linea con la politica generale del Governo che mira, tra gli altri obiettivi, alla risoluzione dell'emergenza della disoccupazione giovanile e ha già lavorato su questo fronte, ad esempio con l'introduzione degli ammortizzatori sociali per i contratti atipici, pone in essere una serie di misure utili al sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanili, compatibilmente con la necessità di preservare la sostenibilità dei conti pubblici.

Nel merito, l'articolo 1 prevede lo stanziamento di 450 milioni di euro per il triennio 2010-2012, che confluiranno nella misura del 70 per cento al Fondo per la finanza d'impresa e nella misura del 30 per cento al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituiti con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per essere destinati a interventi mirati a facilitare la nascita di nuove imprese avviate da soggetti di età inferiore a quaranta anni, agevolando l'accesso al credito attraverso operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti concessi da banche e da società finanziarie, nonché attraverso operazioni di partecipazione al capitale di rischio e di rafforzamento patrimoniale e finanziario.

Tali risorse sono ripartite prevalentemente (75 per cento) in favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di partecipazione al lavoro dei giovani inferiore per almeno il 25 per cento al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici e per il restante 25 per cento sul resto del territorio nazionale.

L'articolo 2 prevede, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alle attività d'impresa, la concessione di un credito d'imposta del 36 per cento per le spese documentate e sostenute per l'acquisto di impianti e di attrezzature necessari per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato o dell'agricoltura nonché per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti dell'Unione europea o regionali.

Ai nuovi imprenditori che, nei primi ventiquattro mesi di esercizio dell'attività d'impresa, effettuano assunzioni a tempo indeterminato, anche *part-time*, è concesso un credito d'imposta pari a 300 euro per ciascun lavoratore assunto, fino a un massimo di tre lavoratori, e per ciascun mese per i primi due anni di esercizio dell'attività d'impresa. Il suddetto credito d'imposta è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle zone « assistite », tra cui molte regioni del sud.

L'articolo 3 introduce agevolazioni in materia previdenziale, in quanto consente ai soggetti di età inferiore ai quarant'anni che avviano nuove imprese di versare alle gestioni previdenziali dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti la contribuzione obbligatoria, con l'aliquota ridotta del 50 per cento per i trentasei mesi successivi all'inizio dell'attività imprenditoriale. Tale aliquota è ulteriormente ridotta del 65 per cento qualora i suddetti giovani imprenditori operino nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di partecipazione al lavoro dei giovani inferiore per almeno il 25 per cento al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici.

L'articolo 4 prevede, al fine di potenziare programmi regionali in favore delle piccole e medie imprese giovanili, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo strategico con una dotazione di 150 milioni di euro per il triennio 2011-2013. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile ed è vincolato alla realizzazione di interventi per il potenziamento patrimoniale delle piccole e medie imprese giovanili, per l'accelerazione dei pagamenti dovuti dagli enti locali nei confronti delle piccole e medie imprese giovanili, per il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese giovanili, per il finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per i giovani imprenditori e per la promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Misure per il sostegno alla realizzazione di nuove imprese giovanili).*

1. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo sul territorio nazionale di nuove imprese giovanili sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono conferite nella misura del 70 per cento al Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nella misura del 30 per cento al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui al medesimo articolo 1, comma 1068, della legge n. 296 del 2006, per essere destinate alla realizzazione di interventi mirati a facilitare la nascita di nuove imprese avviate da soggetti di età inferiore a quaranta anni attraverso operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti concessi da banche e da società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso operazioni di partecipazione al capitale di rischio e di rafforzamento patrimoniale e finanziario.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite rispettivamente nella misura del 75 per cento in favore di programmi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di partecipazione al lavoro dei giovani inferiore per almeno il 25 per cento al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici e per il restante 25 per cento sul resto del territorio nazionale.

4. Le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

*(Credito d'imposta).*

1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (« *de minimis* ») di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, è concesso un credito d'imposta del 36 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti a una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, per le spese documentate e sostenute:

a) per l'acquisto di impianti e di attrezzature necessari per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato o dell'agricoltura;

b) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti dell'Unione europea o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), possono essere riconosciute ai soggetti previsti dal medesimo comma 1 agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 che, nei primi ventiquattro mesi di esercizio dell'attività d'impresa, effettuano assunzioni a tempo indeterminato, anche *part-time*, è concesso un credito d'imposta

pari a 300 euro per ciascun lavoratore assunto, fino a un massimo di tre lavoratori, e per ciascun mese per i primi due anni di esercizio.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 3 è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle zone assistite, definite ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale concessi dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

6. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica di tale compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

### ART. 3.

#### *(Agevolazioni in materia previdenziale).*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, versano alle rispettive gestioni previdenziali la contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, calcolata con l'aliquota ridotta del 50 per cento per i trentasei mesi successivi all'inizio dell'attività imprenditoriale.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 operino nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di partecipazione al lavoro dei giovani inferiore almeno del 25 per cento rispetto al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici, l'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da versare alle gestioni previdenziali è ridotta

del 65 per cento per i trentasei mesi successivi all'inizio dell'attività imprenditoriale.

3. È fatta comunque salva l'applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

#### ART. 4.

*(Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese giovanili).*

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese giovanili, avviate da soggetti di età inferiore a quaranta anni, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile ed è vincolato alla realizzazione di interventi per:

a) il potenziamento patrimoniale delle piccole e medie imprese giovanili;

b) l'accelerazione dei pagamenti dovuti dagli enti locali nei confronti delle piccole e medie imprese giovanili;

c) il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese giovanili;

d) il finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per i giovani imprenditori;

e) la promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

3. Alla ripartizione del Fondo provvede il Ministro dello sviluppo economico entro il 30 aprile di ciascun anno del triennio 2011-2013, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della gioventù, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le regioni, nell'ambito della rispettiva programmazione, definiscono i sog-

getti beneficiari e procedono al riparto economico delle risorse del Fondo al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, nonché la partecipazione dei soggetti coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.

ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



\*16PDL0047010\*